

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 1476 del 18 settembre 2009 – Approvazione della disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 1/2009 (finanziaria regionale per il 2009)

PREMESSO

- che la Regione Campania, in risposta ad esigenze di crescita, di sviluppo e di concretezza di risultato da parte delle realtà commerciali regionali, promuove l'individuazione di azioni volte a favorire l'aggregazione di attività commerciali al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, al fine di delineare specifici ambiti territoriali nei quali i cittadini consumatori, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregate sono in grado di fare del commercio il fattore trainante, di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
- che, in questa ottica, appare opportuno valorizzare l'esperienza del modello organizzativo dei Centri Commerciali Naturali, che danno modo alle imprese di proporsi e di agire come soggetto unico di un'offerta commerciale e turistica integrata, con l'obiettivo di valorizzare i centri urbani, di creare sinergie di marketing ed operative e di generare reddito;
- che l'art. 3, comma 3, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2009 " Disposizioni per il Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2009" stabilisce espressamente che *"la Regione, al fine di rilanciare le attività commerciali e riqualificare i centri storici e urbani, promuove sul proprio territorio processi di aggregazione e di valorizzazione delle piccole imprese commerciali e artigianali mediante l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali"*;
- che, a tale proposito, il successivo comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 1/2009 stabilisce che la Giunta Regionale, sentite le associazioni degli Enti locali e delle categorie interessate e previo parere della Commissione consiliare competente, definisce la disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali;

PRESO ATTO

- che il 20 aprile 2009 è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale la bozza della disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali - redatta dall'Assessorato alle Attività Produttive, sentite le associazioni degli Enti locali e delle categorie interessate - assegnata alla III Commissione consiliare permanente per il parere con provvedimento prot. 6537Gen. dell'8 maggio 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della richiamata L.R. n. 1/2009;
- che la III Commissione consiliare permanente, preliminarmente all'adozione del parere, nell'audizione del 26 maggio 2009 ha sentito le Organizzazioni di categoria coinvolte nel procedimento di adozione della disciplina e che in tale sede sono emersi specifici emendamenti da apportare al testo originario, emendamenti elaborati in sede di tavolo tecnico convocato e riunito il 4 giugno 2009;
- che il testo, così emendato, è stato iscritto all'ordine del giorno nella seduta di Commissione del 14 luglio 2009, in cui si è chiesta la riconferma degli indirizzi dell'Assessorato, in considerazione delle variazioni nella composizione della Giunta Regionale intervenute nelle more della discussione del testo in III Commissione;
- che l'Assessore alle Attività Produttive, con nota del 30 luglio 2009, ha confermato gli indirizzi già espressi dall'Assessorato, condividendo sia il testo già presentato ai fini dell'acquisizione del parere preventivo prescritto dall'art. 3, comma 4, della L.R. n. 1/2009 sia gli emendamenti al testo proposti a seguito delle audizioni svoltesi in Commissione con le associazioni di categoria interessate;
- che con nota prot. n. 420/III del 3 settembre 2009, il Presidente della III Commissione consiliare permanente ha inviato all'Assessore alle Attività Produttive il testo integrato con gli emendamenti elaborati a seguito dell'audizione delle Organizzazioni di categoria;

CONSIDERATO

- che risulta decorso il termine di quaranta giorni per l'adozione dei pareri sugli atti amministrativi da parte delle Commissioni consiliari, fissato dall'art. 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 "Disposizioni per la semplificazione del Procedimento Amministrativo";
- che con D.G.R. n. 1821 del 14 novembre 2008 è stato approvato il Progetto strategico regionale in materia di commercio e turismo di cui al D.M. 17/04/08 n. 1203, che prevede, tra l'altro, interventi a

favore delle Amministrazioni Comunali per la riqualificazione delle aree mercatali e lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali;

- che la Linea d'azione 2 "Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo" del Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (P.A.S.E.R.) nella proposta di aggiornamento annuale, approvata con D.G.R. n. 1378 del 6 agosto 2009, prevede il *"sostegno all'aggregazione degli insediamenti produttivi in "poli integrati d'eccellenza", anche facilitando la nascita e lo sviluppo dei "Centri Commerciali Naturali"*;
- che, pertanto, l'approvazione della disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali si pone quale necessario presupposto per l'attuazione degli interventi programmati con le richiamate deliberazioni;

RITENUTO

- di dover approvare le "Disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali in Campania" che, allegate al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
- di dover demandare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei competenti Settori dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione dell'allegato disciplinare;

VISTI

- lo Statuto della Regione Campania, approvato dal Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell'art. 123, comma 2, della Costituzione con due deliberazioni successive adottate nelle sedute consiliari del 12 giugno 2008 e del 20 febbraio 2009;
- legge regionale n. 17 del 17 ottobre 2005 "Disposizioni per la semplificazione del Procedimento Amministrativo";
- la Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 "Disposizioni per il Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2009";
- la D.G.R. n. 1821 del 14 novembre 2008;
- la D.G.R. n. 1378 del 6 agosto 2009;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare le "Disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali in Campania" che, allegate alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
- di demandare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei competenti Settori dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione dell'allegato disciplinare;
- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, all'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" e al Settore "Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

**“Disciplina istitutiva dei Centri Commerciali
Naturali in Campania – art. 3, comma 4,
legge regionale n.1/2009”**

Disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali in Campania

INDICE

Art. 1	Principi e obiettivi
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Finalità dei Centri Commerciali Naturali
Art. 4	Requisiti soggettivi
Art. 5	Requisiti oggettivi
Art. 6	Riconoscimento del Centro Commerciale Naturale
Art. 7	Elenco regionale dei Centri Commerciali Naturali
Art. 8	Iscrizione nell'elenco regionale dei Centri Commerciali Naturali
Art. 9	Centri di Assistenza Tecnica
Art. 10	Disposizioni finali
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1

Principi e obiettivi

1. Le presenti disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, disciplinano l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali, in seguito denominati CCN, in Campania.
2. La Regione Campania promuove la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione dei CCN e ne persegue i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il processo di aggregazione degli esercizi di vicinato, della media distribuzione, degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, delle imprese artigiane, turistiche e dei servizi;
 - b) concorrere alla salvaguardia e alla rivitalizzazione delle aree urbane;
 - c) favorire, anche con la collaborazione ed il sostegno degli enti locali e delle associazioni di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera d) l'attrattività Commerciale e turistica del territorio di insediamento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni attuative si intende per:
 - a) Centro Commerciale Naturale: l'aggregazione di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di imprese artigiane, turistiche e di servizi, sviluppatasi spontaneamente in aree urbane che, mediante una propria autonoma struttura organizzativa, si pone quale soggetto di un'unica offerta integrata per favorire la crescita della domanda, per personalizzare e fidelizzare il servizio reso ai consumatori, nonché per realizzare una politica comune di sviluppo e di promozione del territorio interessato.
 - b) Aree urbane: i centri storici, le aree dei quartieri, anche periferici, le frazioni e le località, connotati dalle caratteristiche identitarie, sociali, culturali e territoriali locali e, comunque, caratterizzati dall'integrazione consolidata tra funzione residenziale e la diffusione di imprese commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi e turistiche che offrono prevalentemente un servizio di prossimità.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1 lettera a), sono configurabili le seguenti tipologie di CCN:
 - a) **Tematico**: costituito da imprese che propongono un'offerta merceologica prevalentemente dello stesso genere o di generi complementari e assimilabili, in misura non inferiore al settanta per cento degli aderenti;
 - b) **Territoriale**: costituito da imprese che propongono un'ampia offerta merceologica e che rappresentano almeno il quaranta per cento di quelle ubicate nell'area individuata.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni attuative le sovrapposizioni territoriali tra diversi CCN insistenti in una medesima area dello stesso Comune.

Art. 3
Finalità dei Centri Commerciali Naturali

1. Il CCN, per l'area individuata, persegue le seguenti finalità:
 - a) organizzare e proporre un sistema locale di offerta integrata produttiva, commerciale e turistica articolato con la partecipazione delle diverse espressioni dell'economia urbana;
 - b) creare e promuovere un marchio identificativo così come indicato al successivo articolo 5, comma 1, lettera c) che contraddistingue sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali e turistici;
 - c) promuovere la diffusione di programmi di ricerca applicata e di innovazione in favore delle imprese aderenti;
 - d) realizzare programmi comuni di iniziative promozionali commerciali e turistiche;
 - e) garantire l'offerta di servizi alle imprese aderenti.

Art. 4

Requisiti soggettivi

1. Ai fini della costituzione di un CCN, possono aderire i soggetti giuridici ubicati nell'ambito territoriale individuato, fatta eccezione per le associazioni di cui alle successive lettere c) e d) il cui ambito territoriale è quello comunale, che perseguono finalità comuni, in particolare:

- a) gli esercizi di vicinato, alimentari e non, della somministrazione di alimenti e bevande previsti dalla vigente normativa, le piccole imprese dell'artigianato, del turismo e di servizi, in forma singola od associata;
- b) le medie strutture di vendita già preesistenti ed operanti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative comprese quelle costituite ed autorizzate a seguito di accorpamento e concentrazione di esercizi di vicinato, operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
- c) le associazioni di categoria regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente e presenti nel CNEL;
- d) le associazioni senza scopo di lucro, legalmente riconosciute.

2. Alla costituzione del CCN possono altresì aderire, qualora previste nel vigente strumento di programmazione urbanistico - commerciale del Comune competente per territorio, anche le medie strutture di vendita di nuova apertura così come individuate e classificate dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) Legge Regionale 07 gennaio 2000, n.1 e successive modificazioni e integrazioni, purché insistenti nell'area territoriale individuata.

Art. 5

Requisiti oggettivi

1. I CCN, oltre ai requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti oggettivi:

- a) essere costituiti in forma di Consorzio senza fini di lucro o società consortile a responsabilità limitata;
- b) avere un numero di aderenti non inferiore alle 15 unità e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
- c) aver provveduto all'attribuzione di una denominazione, alla creazione di un proprio marchio identificativo regolarmente registrato;
- d) aver definito, nell'ambito territoriale individuato, un piano di sviluppo, di promozione e di valorizzazione dell'identità socio-culturale del sistema imprenditoriale esistente mediante iniziative che facilitino la formazione professionale degli operatori, la crescita della domanda e la fidelizzazione dei consumatori.

Art. 6

Riconoscimento del CCN

1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente articolo, i soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, presentano regolare domanda al Comune sede dell'area territoriale individuata.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia atto costitutivo e statuto del soggetto proponente;
 - b) il piano di sviluppo e di promozione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d));
 - c) l'elenco dei soggetti giuridici di cui all'articolo 4, corredato dalla dichiarazione di adesione sottoscritta dagli stessi;
 - d) la planimetria dell'area individuata con l'elenco delle vie e delle piazze interessate
 - e) registrazione del marchio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) .
3. Per i CCN, ancora sprovvisti del marchio registrato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è possibile dimostrare l'avvenuto deposito dello stesso presso la competente Camera di Commercio, con riserva di successiva presentazione dell'avvenuta registrazione.
4. Il Comune, verificata la compatibilità con i propri strumenti di programmazione urbanistica e la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, riconosce l'avvenuta costituzione del CCN, dandone comunicazione nei termini di cui alla legge 7 gennaio 1990, n.241 e successive modifiche o nel rispetto del proprio regolamento, al soggetto proponente ed al competente Settore della Giunta regionale.
5. Il Comune accerta ogni tre anni, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 4 e 5 .
6. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 5, il Comune avvia il procedimento amministrativo per l'eventuale sanatoria della irregolarità riscontrata, laddove consentita dalla normativa vigente, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni.
7. In tutti i casi in cui non è possibile procedere alla sanatoria di cui al comma 6, il Comune competente per territorio provvede alla revoca del riconoscimento del CCN, dandone tempestiva comunicazione al competente Settore della Giunta regionale, ai fini dell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art. 7
Elenco regionale dei CCN

1. Con decreto dirigenziale è istituito presso il competente Settore della Giunta Regionale l'elenco dei CCN costituiti in Campania.
2. Con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 gennaio, il dirigente del Settore competente provvede all'aggiornamento e alla pubblicazione dell'elenco dei CCN riconosciuti nel Burc.
3. L'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 potrà costituire, nel rispetto delle procedure legislative ed amministrative comunitarie, nazionali e regionali, condizione affinché il CCN possa aver accesso a risorse e agevolazioni.

Art. 8

Iscrizione nell'elenco regionale dei CCN

1. Il soggetto proponente il CCN, a seguito del riconoscimento di cui all'articolo 6, comma 4, presenta al competente Settore della Giunta Regionale formale istanza di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 7, allegando il provvedimento comunale di riconoscimento.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il CCN è iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 2 e contestualmente si producono gli effetti consequenziali.
3. L'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 7 comma 2, ha solo fini statistici e di pubblicità.

Art. 9

Centri di Assistenza Tecnica

1. Ai fini della costituzione e promozione, i CCN possono avvalersi per attività di assistenza tecnica o altre funzioni dei Centri di Assistenza Tecnica in seguito denominati CAT di cui all'articolo 21 della Legge regionale 7 gennaio 2000 n.1 .

2. I CAT di cui al comma 1 svolgono attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto, nonché all'attività finalizzata alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 6, i CCN già costituitisi o quelli in corso di istruttoria devono uniformarsi alle presenti norme attuative.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alle specifiche discipline di settore e ai provvedimenti regionali in materia.

Art. 11
Entrata in Vigore

Le presenti disposizioni attuative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel BURC.